

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxxx R. G. A. C. dell'anno 2019 vertente

TRA

H(omissis) SPA, (C.F.:), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in ;

ATTRICE

e

B(omissis) S.P.A., cf. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende per procura notarile rep. n. xxxx racc. n. xxxx del 10.10.2011, in calce all'atto comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

e

BANCA, (C.F. e P. IVA xxxx), in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'Avv. F che la rappresenta e difende come da procura in atti;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: titoli di credito.

Conclusioni: all'udienza dell'11.10.2022 le parti concludevano come da verbale in atti.

Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 17.06.2022.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società H(omissis) SPA, (di seguito anche solo H(omissis) conveniva in giudizio la società B(omissis) SPA (di seguito anche solo B(omissis) per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito per aver negoziato, a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, gli assegni di traenza non trasferibili e contraddistinti dai numeri:

> n. xxxx, emesso a Milano in data 31.1.2012 da **BANCA** e intestato a (omissis) per la somma complessiva di € 1.720,00;

> n. xxxx, emesso a Milano in data 30.7.2013 da **BANCA** e intestato a (omissis) per la somma complessiva di € 3.050,00;

> n. xxxx, emesso a Milano in data 1.2.2011 da **BANCA** e intestato a (omissis) per la somma complessiva di € 2.100,00;

In particolare, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità della società B(omissis) ai sensi dell'art. 43 Legge Assegni e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione della somma di euro € 6.870,00, quale totale complessivo degli assegni ridetti o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Chiedeva, altresì, la condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.378,87 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, oltre alle spese del presente giudizio e interessi come per legge.

A sostegno della domanda, H(omissis) premetteva di aver ordinato al proprio istituto di credito, **BANCA**, l'emissione di n. 4 assegni di traenza non trasferibili come in epigrafe descritti a titolo di indennizzo assicurativo nei confronti degli intestatari richiamati.

Rappresentava, inoltre, che i ridetti assegni erano stati spediti ai legittimi beneficiari ma che erano stati incassati, tutti, da soggetti non autorizzati e precisamente:

-1) l'assegno n. xxx da tale (omissis);

-2) l'assegno n. xxx da tale (omissis);

-3) l'assegno n. xxx da tale (omissis).

Deduceva, poi, che i titoli erano stati contraffatti nel nominativo mediante abrasione ben visibile e addebitava tale fatto delittuoso alla negligenza, ai sensi dell'art. 1176, 2 comma c.c., e all'incapacità della negoziatrice B(omissis) per non aver rispettato le modalità prescritte dalla Circolare ABI LG/003005 del 7 maggio 2001; chiedeva affermarsi, infine, la responsabilità della B(omissis) ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo H(omissis), in conseguenza di tale condotta, dovuto ripetere la liquidazione delle somme ai legittimi beneficiari.

Si costituiva in giudizio la società B(omissis) S.P.A. chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della BANCA in qualità di trattaria degli assegni contesi. Nel merito e in via principale, chiedeva il rigetto della domanda o, in via di subordine, accertarsi una corresponsabilità in capo all'attrice ai sensi dell'art. 1227, co.1 del c.p.c. per i fatti oggetto di domanda. In via ulteriormente subordinata chiedeva, in accoglimento della domanda di manleva, accertarsi la responsabilità della BANCA per non aver posto in essere i dovuti controlli nella procedura c.d. di "check truncation" e per l'effetto, vederla condannata alla restituzione delle somme.

Si costituiva BANCA SPA chiedendo il rigetto della domanda di manleva nei propri confronti per aver operato correttamente la trattazione degli assegni oggetto di giudizio.

Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti (cfr. ordinanza Dr Martucci) sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata.

Il thema decidendum è l'accertamento della responsabilità della B(omissis) SPA, nella erronea negoziazione degli assegni bancari non trasferibili n. xxxx, n. xxxx e n. xxxx emessi da BANCA su richiesta di H(omissis) per complessivi euro 6.870,00 e pagati a soggetti apparenti prenditori, ossia a tale (omissis), (omissis) e (omissis).

In merito alla natura della responsabilità – contrattuale, aquiliana, oggettiva- il lungo e risalente nel tempo contrasto di giurisprudenza che derivava dalla fattispecie in esame, appare oggi risolto dal pronunciamento della S.C. a Sezioni Unite che ha stabilito: " ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c.." (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018).

La diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo va, poi, ancorata alle c.c. e 1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.

L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi (ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso.

Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero "allarmare" il banchiere, rientrano, a detta della S.C. la mancata qualità di cliente del portatore del titolo, l'incasso dell'assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all'incasso con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall'assegno. (Cass. Sez. VI n.13152/2021).

Ciò chiarito e venendo al caso in esame, questo giudicante osserva che se da un lato gli assegni oggetto di causa non presentano elementi di contraffazione riscontrabili ictu oculi, dall'altro mancano anche gli indicatori sintomatici sopra menzionati, idonei a fondare la responsabilità della Banca negoziatrice.

In particolare, si rileva che:

1) l'assegno n. xxxx di € 1.720,00, negoziato in data 16 febbraio 2012, presso la Filiale di Bologna di B(omissis), è stato accreditato sul conto corrente n. 668 intrattenuto dal titolare, il Sig. (omissis), già correntista della Banca e, quindi, conosciuto e identificato ben prima della negoziazione dell'assegno appena citato (cfr. doc. n. 22, memoria istruttoria n. 2 B(omissis));

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

2) l'assegno n. xxxx di € 3.050,00, negoziato in data 6 agosto 2013, presso la Filiale di Napoli di B(omissis), è stato accreditato sul conto corrente n. 575 intrattenuto dal titolare, il Sig. (omissis), già correntista da ben 7 anni (17 luglio 2013), conosciuto e identificato dalla convenuta e inoltre, residente nel medesimo comune dell'incasso (cfr. doc. n. 30 memoria istruttoria n. 2 B(omissis)).

3) l'assegno n. xxx di € 2.100,00, negoziato in data 13 agosto 2012, presso la Filiale di Napoli della B(omissis), è stato accreditato sul conto corrente n. xxxx intrattenuto dalla titolare, la Sig.ra (omissis), già correntista della convenuta e inoltre, residente nel medesimo comune dell'incasso (. cfr. doc. n. 40, memoria istruttoria n. 2 B(omissis)).

Inoltre, per ciascuno dei soggetti che hanno incassato fraudolentemente gli assegni, la B(omissis) ha depositato copia dei documenti di identità, dei codici fiscali e della tessera sanitaria, tutti risultati congruenti e non oggetto di furto e/o segnalazione da parte delle autorità.

Tale ulteriore produzione prova l'adozione, da parte del banchiere, di ogni cautela necessaria nella fase di riconoscimento del predatore del titolo (cfr. doc. n. 23, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 31, 34, 35, 36, 39, 37, memoria istruttoria n. 2 BNL).

La banca, pertanto, ha pienamente assolto all'onere della prova su di essa incombente, ed ha provato, nello specifico, di non aver eseguito il pagamento a soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei imputabile.

Tanto basta per respingere la domanda proposta da H(omissis) nei confronti della B(omissis).

Quanto alla terza chiamata deve essere rigettata la domanda di manleva avanzata da B(omissis) nei confronti della stessa perché infondata.

Ed invero, la banca che emette un assegno circolare non trasferibile poi affidato al servizio postale per il recapito alla parte legittimata all'incasso, in caso di trafugamento e/o alterazione del titolo non può rispondere del danno subito dal cliente, l'istituto emittente non avendo alcuna materiale disponibilità del titolo di credito, una volta riscosso presso la banca negoziatrice attraverso la procedura c.d. di check truncation, con illecita attività di clonazione.

La procedura di check truncation, infatti, non comporta alcuna disponibilità, in capo alla banca emittente, del titolo di credito riscosso, rimanendo esso nelle sole mani della banca negoziatrice, per cui è solo su quest'ultima che grava sia l'onere di verifica e di identificazione del legittimo beneficiario del titolo, che la prova della non imputabilità dell'avvenuto inadempimento (Corte appello Ancona, sez. I, 17.12.2021, n. 1390).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D. M. 147/2022

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta H(omissis) SPA, così provvede:

- RIGETTA la domanda proposta da H(omissis) SPA e, per l'effetto:
- CONDANNA H(omissis) SPA al pagamento delle spese processuali nei confronti di B(omissis) SPA che liquida in complessivi € 2600,00;
- RIGETTA la domanda proposta da B(omissis) SPA e, per l'effetto:
- CONDANNA B(omissis) al pagamento delle spese processuali nei confronti di BANCA che liquida in complessivi € 2.600,00.

Così deciso in Roma il 5 settembre 2023

Il Giudice Onorario
Paola Giardina